

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL VILLAGGIO
ODV

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 OTTOBRE 2022

In questo giorno 24/10/2022 alle ore 21.00 presso la sede sociale Baluardo Cesare Battisti c/o Fondazione Villaggio del Fanciullo si sono riuniti gli associati dell'Associazione Amici del Villaggio Odv in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Idee e proposte per organo di indirizzo della Fondazione Villaggio del Fanciullo
- 2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Rag. Paolo Marchi verbalizza Rag. Lucchesi Federica segretario.

Il Presidente preso atto

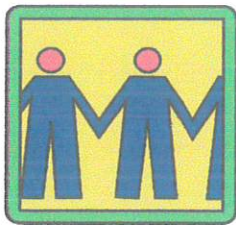
- della regolare convocazione mediante avviso affisso presso la sede sociale e spedito ai soci a mezzo posta elettronica,
- che sono presenti numero 24 associati tutti in regola con il versamento della quota associativa per il 2022

Angelini Paolo
Baroni Elena
Bertolucci Paola
Biocchi Gloria
Bonino Michele
Fontana Elio
Franchini Elisabeth
Franchini Roberta
Gjolena Islam
Iacopetti Giovanni
Lacoje Anton
Lucchesi Federica
Lucchesi Liviana
Lucchesi Mariagrazia
Marchi Paolo
Moretti Antonella
Moretti Daniela
Padreddii Lucilla
Paganucci America
Paoli Paola
Shahaj Julian
Tenucci Stefania
Valobonsi Graziano
Vannucci Chiara

di cui numero 9 componenti del Consiglio Direttivo

dichiara

HP



ASSOCIAZIONE
AMICI DEL VILLAGGIO
ODV

che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale vigente per la validità dell'assemblea, per discutere e deliberare.

Primo punto ordine del giorno :

Idee e proposte per organo di indirizzo della Fondazione Villaggio del Fanciullo

----- OMISSIS -----

Varie ed eventuali:

Perfezionamento iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore – Adeguamento del primo comma del primo articolo dello statuto in riferimento alla denominazione.

Il Presidente prende la parola e riferisce della ricezione di una richiesta da parte del Comune di Lucca - Terzo Settore - in qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana alle verifiche dei requisiti delle associazioni ODV per la migrazione al RUNTS ai sensi dell'art.30 del DM 106/2020, in cui ci viene evidenziato che nell'ART. 1 dello Statuto dell'associazione, appositamente adeguato per l'iscrizione al RUNTS approvato e registrato nel 2019, risulta una incompletezza nella stesura del nome dell'associazione stessa. In effetti ad un attento esame del primo comma dello statuto registrato all'Agenzia delle Entrate, la denominazione non è venuta scritta per intero a causa un'errore di redazione del testo.

L'incaricata dell'ufficio ci ha confermato che fino al 31/12/2022 le modifiche fatte allo Statuto per adeguarsi alle norme del terzo settore possono essere approvate dagli associati con assemblea ordinaria (D.L. 3 luglio 2017 n.117 e successive integrazioni) e poiché la presente riunione era già stata convocata prima della ricezione della lettera in cui è stata richiesta la modifica, possiamo inserirla fra le "varie ed eventuali".

Il presidente quindi legge all'assemblea l'Articolo 1 – primo comma dello Statuto prima della correzione:

"Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Amici del Villaggio, di seguito "Associazione ODV" da ora in avanti denominata "associazione"

E subito dopo legge il medesimo articolo debitamente corretto di cui chiede l'approvazione :

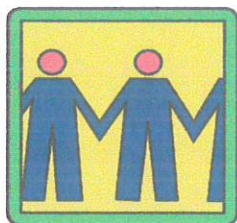
"Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Amici del Villaggio, di seguito "Associazione AMICI DEL VILLAGGIO ODV" da ora in avanti denominata "associazione".

Il presidente si accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge n.ro 24 associati, contrari 0 astenuti 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 82 del D.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.



ASSOCIAZIONE
AMICI DEL VILLAGGIO
ODV

Avendo terminato gli argomenti alle ore 23,30, il presidente ringraziando per la collaborazione e la pazienza i convenuti, dichiara sciolta l'assemblea.

Il segretario verbalizzante

Federica Lucchesi

Il Presidente

Paolo Marchi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca
Registrazione fatta il 4/11/2022
Al n. 1999 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Nanna Beatrice
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto





STATUTO

Organizzazione di Volontariato

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'Associazione Amici del Villaggio, di seguito "Associazione Amici del Villaggio OdV" da ora in avanti denominata "associazione".

Essa ha sede in Lucca (55100), Baluardo Cesare Battisti.

L'Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Art. 2 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Tale statuto può essere modificato dall'assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 3 - Finalità

Essendo il Villaggio del Fanciullo un'opera promossa dalla Chiesa di Lucca, nel coerente esercizio della carità, l'Associazione si ispira ai principi del Vangelo e si colloca quindi nell'ambito del volontariato d'ispirazione cristiana.

In data 04/07/2014 la nostra associazione insieme al Villaggio del Fanciullo e alla Curia Arcivescovile di Lucca hanno costituito la Fondazione Villaggio del Fanciullo onlus. (FVF)

Le finalità istituzionali della nostra associazione sono rimaste quelle originali, e sono rivolte alle attività assistenziali della Fondazione che continueremo a indicare nel seguito come Villaggio del Fanciullo.

L'Associazione non ha fine di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi, di attività di interesse generale*, (di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, comma 1 lettera U), avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*. *In particolare e specificatamente* :

- sostenere, sia con prestazioni d'opera volontaria, sia mediante un'azione di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, il Villaggio del Fanciullo, che opera per l'assistenza e la promozione umana dei ragazzi e dei giovani in difficoltà e garantirne, per quanto possibile, la stabilità e la continuità nel tempo;
- approfondire, ove possibile, con studi e ricerche la vasta tematica relativa alle problematiche giovanili, alla tutela dei diritti dei minori, alla promozione degli interventi a favore dei ragazzi e dei giovani in generale.

Essa opera nel territorio della Provincia di Lucca.

I rapporti tra l'Associazione ed il Villaggio del Fanciullo, attualmente costituitosi, come sopra riportato in Fondazione Villaggio del Fanciullo onlus, nel rispetto dell'autonomia di entrambi, potranno essere regolati da appositi accordi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 5 comma 1 lettera W anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare

le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Gli associati

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità della stessa, i principi che la ispirano e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo - OA - una *domanda scritta* a mezzo di una "Scheda di Adesione" che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- dichiarazione di conoscenza e accettazione delle regole di gestione della privacy;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi associati è l'Organo Amministrativo OA. La delibera di ammissione sarà comunicata all'Assemblea degli associati nella prima riunione utile.

L'OA delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'OA, nel libro degli associati. L'OA deve, entro 60 giorni dalla comunicazione, motivare la eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima riunione utile.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge.

L'Associazione assicura gli associati per infortuni e responsabilità civile verso terzi, nell'ambito delle prestazioni volontarie attinenti all'attività svolta.

ART. 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

HP

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- rispettare il regolamento del Villaggio del Fanciullo presso il quale è la sede associativa;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, a eventuali Regolamenti interni della nostra Associazione e/o della Fondazione Villaggio del Fanciullo (FVF) e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione e alla FVF può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato decade automaticamente dall'appartenenza alla Associazione comunque nel caso che non abbia provveduto al versamento della quota annuale stabilita per almeno due esercizi consecutivi.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al CD, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Organo Amministrativo (OA);
- il Presidente

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 8 - L'assemblea

L'assemblea è formata da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed ha le seguenti competenze inderogabili:

- *indica le direttive generali,*
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi ;*
- *approva il bilancio/rendiconto di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo (assemblea ordinaria) su convocazione del Presidente.

L'assemblea inoltre deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (assemblea straordinaria)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e *comunque in regola con il versamento delle quote associative.*

Ciascun associato ha *un voto.*

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita via e-mail ad ogni associato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Fa fede comunque l'affissione in bacheca ufficiale, sul sito e gruppi social dell'associazione.

L'assemblea è validamente costituita in via ordinaria in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati, presenti o rappresentati con delega e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli associati all'Associazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto di voto gli associati in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 9 – L'Organo Amministrativo - OA

L'OA opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'OA tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare al suo interno il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati dandone comunicazione all'Assemblea;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre l'ammontare della quota di iscrizione e annuale,
- nomina, ove necessario, i referenti che dovranno informare adeguatamente il Consiglio Direttivo sulle attività progettate per la loro valutazione e l'assunzione delle necessarie determinazioni.

L'OA è composto da un numero massimo di 11 (undici) Consiglieri eletti dall'Assemblea, oltre due di diritto rappresentanti della FVF.

L'OA dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. L'Assemblea ordinaria/straordinaria può revocarlo per gravi motivi.

L'OA è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'OA sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso un Consigliere, per qualsiasi motivo, rinunci o decada dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti e, in caso di mancata accettazione il secondo e così via.

Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'OA.

Art. 10 - Il Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, esegue le decisioni del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione, stipula le convenzioni e gli accordi tra l'Associazione e gli altri enti o soggetti, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce le modalità di attuazione degli stessi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, pure esso eletto dall'assemblea degli associati.

In caso di urgenza il Presidente può assumere ogni opportuna decisione, salvo darne comunicazione al Consiglio Direttivo alla prima riunione per la ratifica.

Art. 11 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento del registro degli associati e degli altri libri obbligatori
- redazione dello schema del progetto di bilancio / rendiconto da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei documenti contabili;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 13 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da fonti diverse quali:

- contributi degli associati (ad esempio quota di iscrizione, quota annuale ecc.);
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altro tipo di entrata di cui all'art. 6 del Codice Terzo Settore.

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto. L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà degli associati o di terzi sono dati in comodato gratuito.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - Il rendiconto di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'OA predispone il rendiconto che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il rendiconto deve essere depositato nella sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché gli associati ne possano prendere visione.

Il rendiconto deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

ART. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'OA;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'OA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*OA*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Presidente

ART. 17 - Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'OA: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

HP.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 - Dipendenti e collaboratori

Gli associati e i volontari prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 20 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati salvo quanto previsto dall'art. 38 del codice civile.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.